



Regolamento

Centro per la dissezione delle salme ai fini della formazione, della didattica e della ricerca

Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto d'Ateneo e dell'art. 30 del Regolamento Generale d'Ateneo è istituito il Centro denominato "*Centro per la dissezione delle salme ai fini della formazione, della didattica e della ricerca*" per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020 n. 10, come specificate nel successivo art.3.

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di Scienze Biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali, è ivi funzionalmente e logisticamente allocato e usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro ha lo scopo di:
 - a. sviluppare ricerche di base e applicate in tutti i campi della medicina;
 - b. sviluppare la collaborazione tra Università e Imprese;
 - c. formare del personale medico con elevata qualificazione professionale;
 - d. promuovere l'approfondimento scientifico e culturale delle diverse tematiche inerenti le discipline la ricerca e l'alta formazione nel campo delle scienze;
 - e. formare gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria, delle professioni sanitarie e delle Scuole di Specializzazione di ambito medico nonché il personale medico in formazione.

Art. 4 - Attività del Centro

1. Nell'ambito dell'attività del centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto del le disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria.
Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed associazioni con interessi convergenti.
2. Rientra tra le attività del Centro la possibilità di curare la pubblicazione di articoli, testi e manuali e rapporti sugli argomenti elencati nell'articolo 3.
3. Ogni anno il Centro dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta.



Art. 5 - Aderenti al Centro

Al Centro possono aderire:

- a. professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Messina;
 - b. professori emeriti dell'Università di Messina;
 - c. studiosi afferenti a centri e enti di ricerca pubblici e/o privati;
 - d. professionisti esperti nei settori di attività del Centro.
2. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda di adesione corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dettagliata dei tempi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico del Centro. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di Amministrazione.
 3. I componenti del Centro che sono esterni all'Università di Messina possono esprimere solo parere consultivo sulle materie oggetto di deliberazione da parte del Centro e non concorrono alla formazione del numero legale.
 4. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche e private.
 5. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa e infortuni e responsabilità civile.
 6. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione dall'Università di Messina o da terzi mediante convenzioni con l'Università.
 7. Il Centro può utilizzare i locali e le apparecchiature messe a disposizione con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 6 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Direttore Scientifico;
 - b. il Consiglio Scientifico.

Art. 7 - Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico del Centro, scelto secondo criteri di specifica e adeguata competenza tra i professori ordinari e/o i professori emeriti dell'Ateneo, è designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.
2. Il Direttore Scientifico dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, procede alla designazione del Direttore Scientifico.



3. Il Direttore Scientifico:

- a. rappresenta il centro, ne sovrintende e coordina l'attività, mantiene i rapporti con le autorità accademiche;
- b. convoca e presiede il consiglio scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
- d. stipula i contratti e le convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati deliberati dal Consiglio Scientifico, giusta approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento generale d'Ateneo;
- e. predispone e sottopone al Consiglio Scientifico e al Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il Centro, la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
- f. in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Direttore adotta i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro, i quali saranno poi sottoposti alla ratifica del Consiglio Scientifico nella prima adunanza successiva alla loro adozione;
- g. designa un Vice Direttore tra gli aderenti al Centro che lo supplisce in caso di impedimenti o di assenza.

Art. 8 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dal Direttore Scientifico, e da 6 membri, in possesso di adeguate competenze nelle tematiche oggetto dell'attività del Centro, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo su proposta del Rettore. Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni e può essere rinnovato.
2. Il Consiglio Scientifico è l'organo deliberativo del Centro, a tal fine :
 - a. individua e programma le linee dell'attività scientifica del centro;
 - b. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico;
 - c. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
 - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - f. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
 - g. delibera in ordine alle richieste di finanziamento per la realizzazione delle finalità del Centro;
 - h. delibera in ordine alla ripartizione dei fondi per le attività del Centro;
 - i. delibera in ordine alla eventuale collaborazione e partecipazione del Centro con altri atenei, organi pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri, aventi analoghe finalità didattiche, scientifiche e di ricerca;
 - j. ratifica i provvedimenti indifferibili adottati dal Direttore ai sensi dell'art. 7 c. 3 lett. f).
3. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione E' ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano in modalità telematica.



4. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico.

Art. 9 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
 - a. Ministero dell'Università e delle Ricerca Scientifica e altri ministeri interessati nell'area di ricerca;
 - b. Regioni, enti locali ed altri Enti pubblici o privati, imprese o Fondazioni;
 - c. Unione Europea o altri organismi internazionali;
 - d. eventuali contributi dell'Università di Messina;
 - e. donazioni e lasciti;
 - f. entrate diverse.

Art. 10 - Amministrazione

1. Il Centro è qualificato come centro dell'Ateneo e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienze Biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali.

Art. 11 - Personale del Centro

1. Per l'adempimento dei propri fini istituzionali, il Centro si avvale del supporto del Segretario amministrativo del Dipartimento di Scienze Biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali.

Art. 12 - Modifica del Regolamento e scioglimento del Centro

1. Il presente regolamento potrà essere modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Il Centro può essere sciolto co delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive competenze

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed il regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Messina.